



COMUNE DI PERUGIA

AREA RISORSE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1180 DEL 18/05/2022

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024, AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-QUATER LETT.C, DEL D.LGS N. 267/2000 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 489 del 23/12/2020, con il quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'U.O. Programmazione servizio finanziario;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 28/03/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), relativo al triennio 2022-2024 per quanto attiene la sezione operativa e relativo al quinquennio 2019-2024 per quanto attiene la sezione strategica;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 28/03/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024 e relativi documenti allegati;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 92 del 13/04/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano esecutivo di gestione (PEG) 2022-2024 ed assegnate le dotazioni finanziarie ai dirigenti competenti;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 29/04/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio 2021;

PRESO ATTO delle richieste pervenute dal dirigente dell'U.O. Servizi Sociali e dal dirigente della U.O. Servizi Educativi e Scolastici, relative all'applicazione al bilancio di previsione 2022-2024 di quote vincolate del risultato di amministrazione, risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2021, conservate agli atti dell'U.O. Servizio Finanziario;

RICHIAMATO l'art. 187 del D.Lgs 267/2000 (composizione del risultato di amministrazione), ed in particolare i seguenti commi:

- comma 1 "Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati"
- comma 3-ter "Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:
 - a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
 - b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
 - c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata;
 - d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non

Firmato digitalmente da
Rosi Bonci Mirco

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.



aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio, compresi quelli di cui all'articolo 193. L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.”;

RICHIAMATO altresì il punto 9.2 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011, relativo al risultato di amministrazione;

VISTI:

- l'art. 175, comma 5-quater, lett. c) del D.Lgs. 267/2000, il quale prevede la competenza del responsabile finanziario all'effettuazione di variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivante da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondente a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;
- l'art. 187, comma 3-quinquies, del D.Lgs. 267/2000, che prevede che le variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario;
- l'art. 24 del Regolamento di contabilità dell'Ente, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 120 del 20/11/2017, rimette, tra l'altro, al Responsabile finanziario la competenza delle variazioni riportate nell'art. 175, comma 5-quater, lett. c), del D.Lgs 267/2000;

VERIFICATO che le quote di avanzo vincolato delle quali si chiede l'applicazione al bilancio di previsione 2022-2024 risultano incluse nell'elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione risultante dal rendiconto 2021 (all. a/2), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 29/04/2022;

RISCONTRATO che le medesime quote sono riferite a stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondente a entrate vincolate e che, pertanto, la loro applicazione al bilancio di previsione 2022-2024 e le conseguenti variazioni allo stesso rientrano nella competenza del Responsabile del servizio finanziario;

ESAMINATO il prospetto allegato alla presente determinazione, riportante le variazioni al bilancio di previsione 2022-2024 conseguenti all'applicazione delle quote vincolate del risultato di amministrazione, dell'importo complessivo di € 3.297.823,80;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, commi 897-898, della L. 145/2018, il quale stabilisce che, per gli enti in disavanzo, l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione è comunque consentita, agli enti soggetti al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. Nel caso di enti con l'importo di cui alla lettera A) del prospetto sopra richiamato negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione;

RISCONTRATO che il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto dell'esercizio 2021 evidenzia un risultato di amministrazione al 31/12/2021 di € 163.384.140,13 e che, pertanto, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, commi 897-898, della L. 145/2018, l'Ente può applicare al bilancio di previsione 2022/2024 quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello di seguito determinato:

Risultato di amministrazione al 31/12/2021	€ 163.384.140,13	-
Quota risultato di amministrazione accantonata nel Fondo crediti di dubbia esigibilità	€ 137.792.094,68	-
Quota risultato di amministrazione accantonata fondo anticipazione di liquidità	€ 5.279.951,58	+
Quota disavanzo di amministrazione applicata al bilancio 2022-2024	€ 1.489.817,39	=
Totale avanzo applicabile	€ 21.801.911,26	

Firmato digitalmente da
Rosi Bonci Mirco

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it> per le istruzioni.

 **Città di
PERUGIA**



TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 1, comma 823, della L. 178/2020, l'applicazione dell'avanzo relativo alle risorse del fondo di cui al comma 822 dell'articolo 1 della L. 178/2020, del fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e le risorse assegnate per l'emergenza COVID-19 a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui al comma 827 e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, non soggette ai limiti di applicazione previsti per gli enti in disavanzo dall'art. 1, commi 897-898, della L. 145/2018;

TENUTO CONTO inoltre che, ai sensi dell'art. 52, comma 1-ter, del D.L.73/2021, è altresì esclusa dai limiti di cui ai commi 897-898 dell'art. 1 della L. 145/2018 l'applicazione al bilancio di previsione della quote del risultato di amministrazione derivante dallo svincolo della quota relativa al Fondo anticipazione di liquidità di cui al D.L. 35/2013;

RICHIAMATO l'art. 175, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 il quale dispone che: "le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:

-omissis
- c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti;
- ...omissis

RITENUTO quindi di procedere, ai sensi dell'art. 175 comma 5-quater, lett. c), del D.Lgs 267/2000, alla variazione di bilancio per l'utilizzo di quote vincolate del risultato di amministrazione risultante dal rendiconto 2021, derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, di € 3.297.823,80, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies, del medesimo D.Lgs 267/2000, come dettagliatamente riportato nel prospetto ALL. 1 alla presente determinazione;

DATO ATTO che, per effetto della presente variazione, risultano complessivamente applicate all'annualità 2022 del bilancio di previsione 2022-2024, quote del risultato di amministrazione alla data del 31/12/2021, così distinte:

	Totali	accantonato	vincolato	destinato a investimenti	libero
Risultato di amministrazione 2021	163.384.140,13	151.115.709,39	26.697.344,68	1.879.952,47	-16.308.866,41
PRIMA DELLA PRESENTE VARIAZIONE:					
Applicato a parte corrente	2.885.060,98	656.072,61	2.228.988,37	0,00	0,00
Applicato a parte capitale	604.021,80	0,00	604.021,80	0,00	0,00
Totale avanzo applicato	3.489.082,78	656.072,61	2.833.010,17	0,00	0,00
CON LA PRESENTE VARIAZIONE:					
Applicato a parte corrente	3.297.823,80	0,00	3.297.823,80	0,00	0,00
Applicato a parte capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo applicato con la presente variazione	3.297.823,80	0,00	3.297.823,80	0,00	0,00
DOPO LA PRESENTE VARIAZIONE:					
Tot.avanzo corrente applicato dopo la presente variazione	6.182.884,78	656.072,61	5.526.812,17	0,00	0,00
Tot.avanzo c/capitale applicato dopo la presente variazione	604.021,80	0,00	604.021,80	0,00	0,00
Totale avanzo applicato dopo la presente variazione	6.786.906,58	656.072,61	6.130.833,97	0,00	0,00
Risultato di amministrazione 2021 residuo	156.597.233,55	150.459.636,78	20.566.510,71	1.879.952,47	-16.308.866,41

CONSIDERATO che le quote del risultato di amministrazione complessivamente applicate al bilancio 2022-2024, anno 2022, rientrano nei limiti di cui ai commi 897-898 dell'art. 1 della L. 145/2018, come segue:

- totale delle quote del risultato di amministrazione applicate: € 6.786.906,58
- totale delle quote del risultato di amministrazione escluse dal limite: € 3.032.385,06

Firmato digitalmente da
Rosi Bonci Mirco

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it> per le istruzioni.



ELENCO QUOTE ESCLUSE DAL LIMITE APPLICATE AL BILANCIO ANNO 2022		
descrizione	norma	importo
avanzo vincolato centri estivi minori sostegno disabili	art. 63 DL 73/2021	93.315,35
utilizzo contributo solidarietà alimentare	art. 19-decies DL 137/2021	392.549,48
utilizzo contributo solidarietà alimentare 2021	art. 53 DL 73/2021	691.050,61
utilizzo trasferimento centri estivi minori	art. 63 DL 73/2021	65.823,27
fondo funzioni fondamentali quota tari 2020	art. 106 D.L. 34/2021	248.491,91
fondo funzioni fondamentali quota tari 2020	art. 106 D.L. 34/2021	450.000,00
fondo funzioni fondamentali 2020	art. 106 D.L. 34/2021	644.153,83
fondo funzioni fondamentali 2020 (quota imposta soggiorno)	art. 106 D.L. 34/2022	280.928,00
svincolo avanzo accantonato da fal	art. 53 DL 73/2021	166.072,61
		3.032.385,06

VERIFICA RISPETTO DEL LIMITE:

- Limite commi 897-898 L. 145/2018	€ 21.801.911,26
- Quota applicata rilevante	€ 3.754.521,52

VALUTATO che la presente variazione di bilancio:

- garantisce il permanere degli equilibri di cui all'art. 193, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 (per la copertura di spese correnti e per il finanziamento degli investimenti ai sensi di legge), con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6, del medesimo decreto ed è compatibile con il raggiungimento dell'equilibrio previsto dall'art. 1, comma 821, della L. 145/2018 – ALL. 2);
- è compatibile con il rispetto del limite della spesa del personale, di cui all'art. 1, comma 557, della L. 296/2006;
- garantisce, ai sensi del sopracitato art. 162, comma 6, del D.Lgs. 267/2000, un saldo di cassa finale non negativo, come risultante dal quadro generale riassuntivo riportato in allegato (ALL. 3);

RITENUTO per quanto sopra di procedere alla variazione del bilancio di previsione 2022-2024;

TENUTO CONTO infine che l'art. 174, comma 4, del D.Lgs 267/2020, stabilisce che: *"nel sito internet dell'ente locale sono pubblicati il bilancio di previsione, il piano esecutivo di gestione, le variazioni al bilancio di previsione, il bilancio di previsione assestato e il piano esecutivo di gestione assestato"*;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 239, comma 1 lett. b), del D.Lgs. 267/2000, sulle variazioni di competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, non è richiesto il parere dell'Organo di revisione, ferma restando comunque la necessità dell'organo medesimo di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio;

RITENUTO per quanto sopra, di inviare la presente variazione all'Organo di revisione economico-finanziaria;

VISTO l'art. 175, comma 5- quinquies, del D.Lgs 267/2000, il quale stabilisce che: *"le variazioni al bilancio di previsione disposte con provvedimenti amministrativi, nei casi previsti dal presente decreto, e le variazioni del piano esecutivo di gestione non possono essere disposte con il medesimo provvedimento amministrativo. Le determinazioni dirigenziali di variazione compensativa dei capitoli del piano esecutivo di gestione di cui al comma 5- quater sono effettuate al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti"*;

DATO ATTO pertanto che la conseguente variazione del Piano esecutivo di gestione 2022-2024 è rimessa ad un successivo provvedimento del dirigente competente;

DATO ATTO che si provvede altresì all'adeguamento degli stanziamenti di cassa delle voci di bilancio oggetto di variazione, come previsto dal sopra richiamato art. 175 comma 5- quater let. c) del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che:

Firmato digitalmente da
Rosi Bonci Mirco

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it> per le istruzioni.



- la sottoscrizione del Dirigente competente integra ed assorbe il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza della azione amministrativa, richiesto dall'art. 147 bis del Testo Unico Enti Locali;
- la seguente determinazione determina riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o patrimoniale dell'Ente e che, pertanto, la sua efficacia è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio finanziario, in base al combinato disposto degli artt. 153, comma 5 e 147 bis del D.Lgs 267/2000;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs 23/06/2011, n. 118;
- il principio applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011;
- il regolamento di contabilità dell'Ente;

DETERMINA

- 1 Di applicare all'annualità 2022 del bilancio di previsione 2022-2024 quote vincolate del risultato di amministrazione risultante dal rendiconto 2021, per € 3.297.823,80, di parte corrente, come dettagliatamente specificato in premessa, la quale deve intendersi qui integralmente richiamata;
- 2 di approvare la variazione al bilancio di previsione 2022-2024, ai sensi dell'art. 175, comma 5- quater let. c), del D.Lgs. n. 267/2000, come da prospetto allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale (ALL. 1);
- 3 di dare atto che si intende conseguentemente variato il Documento unico di programmazione 2022-2024 per quanto necessario;
- 4 di dare atto che la presente variazione di bilancio garantisce il permanere degli equilibri di cui all'art. 193, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 (per la copertura di spese correnti e per il finanziamento degli investimenti ai sensi di legge, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6, del medesimo decreto ed è compatibile con il raggiungimento dell'equilibrio previsto dall'art. 1, comma 821, della L. 145/2018 - ALL. 2);
- 5 di dare atto altresì che le quote del risultato di amministrazione applicate al bilancio di previsione 2022-2024, anno 2022, rispettano il limite di cui all'art. 1, comma 897-898, della L. 145/2018, riferito all'applicazione del risultato di amministrazione al bilancio di previsione per gli enti in disavanzo;
- 6 di dare atto che, per effetto della presente variazione, il bilancio di previsione per il periodo 2022-2024 presenta il quadro generale riassuntivo risultante dall'ALL. 3 alla presente determinazione;
- 7 di rimettere ad un successivo provvedimento del Dirigente competente, come richiesto dal comma 5- quinquies dell'art. 175 del D.Lgs 267/2000, la conseguente modifica al piano esecutivo di gestione 2022-2024, parte finanziaria;
- 8 di trasmettere la presente deliberazione all'Organo di revisione economico-finanziaria per gli adempimenti da effettuare in sede di rendiconto 2022, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b.2), del D.Lgs 267/2000;
- 9 di pubblicare la presente variazione di bilancio nel sito internet istituzionale dell'Ente, come previsto dall'art. 174, comma 4, del D.Lgs 267/2000;
- 10 di dare atto che il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 4 e seguenti della L. 241/1990 è il Dott. Stefano Baldoni, dirigente dell'U.O. servizio finanziario;
- 11 di inviare il presente provvedimento all'Albo pretorio on line dell'Ente, ai fini della pubblicazione di cui all'art. 124 del D.Lgs 267/2000.

Firmato digitalmente da
Rosi Bonci Mirco

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it/> per le istruzioni.

 **Città di
PERUGIA**

